

CAPITOLATO TECNICO

ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023

INDICE

Definizioni	4
1 OGGETTO DELL'APPALTO	6
1.1 Caratteristiche principali della fornitura	6
1.2 Caratteristiche tecniche dei veicoli.....	8
1.3 Veicoli oggetto dell'Accordo Quadro	9
1.4 Il responsabile del servizio.....	10
1.5 Indicazioni relative all'uso dei veicoli.....	11
1.6 Gestione delle sanzioni amministrative	13
2 EROGAZIONE DELLA FORNITURA	14
2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli dei lotti 1 2 e 4..	14
2.2 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli del lotto 3.....	15
2.3 Ritardo di consegna e preassegnazione obbligatoria	18
2.4 Manutenzione.....	19
2.5 Pneumatici	23
2.6 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico.....	25
2.7 Autoveicolo sostitutivo	26
2.8 Soccorso stradale.....	28
2.9 Coperture assicurative e gestione sinistri	29
2.10 Sostituzione dei veicoli	33
2.11 Servizio di ricezione chiamate.....	34
2.12 Centri di servizio	35
2.13 Revisione prezzi	37
2.14 Restituzione del veicolo	37
2.15 Percorrenze chilometriche	39

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

2.16	Facoltà di estensione temporale.....	40
3	SERVIZI A PAGAMENTO.....	41
3.1	Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore.....	41
3.2	Preassegnazione facoltativa	42
3.3	Consegna e restituzione a domicilio	43
3.4	Inserimento apparecchiature e allestimenti speciali.....	43
3.5	Optional	45
3.6	Dispositivi per la gestione della flotta	46
4	verifica dei prodotti.....	47
4.1	Collaudo di produzione (controllo delle lavorazioni)	47
4.2	Collaudo del prototipo.....	47
4.3	Collaudo in fase di consegna	48
5	Reportistica.....	50
6	Verifiche Ispettive	50
7	Allegati al Capitolato Tecnico	51

Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

- Accordo Quadro: il Contratto stipulato dalla Consip S.p.A. con il Fornitore del servizio di noleggio di veicoli senza conducente.
- Amministrazione Contraente: le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura.
- Amministrazione Assegnataria: l'articolazione dell'Amministrazione Contraente cui viene assegnato in utilizzo l'autoveicolo.
- Amministrazione: le Amministrazioni Pubbliche, Contraenti o Assegnatarie.
- Veicolo (anche "autoveicolo", "autovettura" o "vettura" o "motoveicolo"): il bene oggetto del servizio di noleggio, utilizzato dall'Amministrazione per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell'Appendice A al presente Capitolato Tecnico.
- Centro dedicato: il luogo indicato dal Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo.
- Centro di servizio: il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.
- Conducente: la persona fisica che utilizza il veicolo.
- Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente il veicolo oggetto di locazione.
- Fornitore: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più sub-lotti/lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà il relativo Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di noleggio.
- Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Amministrazioni Assegnatarie).
- Manuale Operativo: l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e l'Amministrazione Assegnataria devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

documentazione di bordo.

- Manutenzione ordinaria: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici dei veicoli, dal Fornitore o, comunque, con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: candele, pastiche freni, filtri, olio e liquidi, etc.).
- Manutenzione straordinaria: ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, etc.).
- Sub-lotto: l'insieme dei veicoli appartenenti al medesimo segmento (es. segmento B berlina, segmento B SUV) che si differenziano per le tipologie di alimentazione o per le caratteristiche dimensionali secondo quanto previsto all'Appendice A al Capitolato Tecnico.
- Ordinativo di Fornitura (anche Ordine di Acquisto): il documento con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare l'Accordo Quadro usufruendo dei servizi indicati nel presente Capitolato e impegnando il Fornitore alla prestazione degli stessi.

1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Caratteristiche principali della fornitura

Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento specificati nel presente documento e nei suoi allegati.

La prestazione oggetto del presente appalto è conforme al D.M. del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

Il Fornitore si obbliga ad erogare il servizio ad ogni Amministrazione Contraente che ne faccia richiesta, nei limiti dei quantitativi massimi e secondo le modalità indicati nel presente Capitolato Tecnico e nell'Accordo Quadro.

Il Fornitore garantisce la completezza e l'omogeneità del servizio.

Le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere fra le seguenti tipologie contrattuali di noleggio, che si differenziano per una diversa durata e differenti percorrenze massime, tra quelle previste per ogni lotto nell'Allegato 3 Basi d'Asta e quantità stimate.

Lotti 1 e 2 veicoli ad alimentazione ibrida ed endotermica:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	60.000 km
	90.000 km
	120.000 km
48 mesi	40.000 km
	60.000 km
	80.000 km
	100.000 km
	120.000 km
60 mesi	50.000 km
	75.000 km
	100.000 km
	125.000 km

Lotti 1 e 2 - veicoli ad alimentazione elettrica alimentazione elettrica:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	30.000 km
	45.000 km
	60.000 km

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

48 mesi	40.000 km
	60.000 km
	80.000 km
60 mesi	50.000 km
	75.000 km
	100.000 km

Lotto 3:

Durata massima	Percorrenza massima
60 mesi (per alimentazione elettrica)	50.000 km
60 mesi	150.000 km
72 mesi	120.000 km
72 mesi	180.000 km

Lotto 4:

Durata massima	Percorrenza massima
36 mesi	21.000 km
48 mesi	28.000 km
60 mesi	35.000 km

Ogni contratto di noleggio prevede l'erogazione di un servizio base, che assicura:

- consegna dei veicoli, con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo (non applicabile ai veicoli dei lotti 3 e 4);
- manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- autoveicolo sostitutivo (non applicabile ai veicoli dei lotti 3 e 4 e ai veicoli con allestimento polizia locale del lotto 2);
- sostituzione degli pneumatici;
- riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale;
- copertura assicurativa senza franchigia per i veicoli dei lotti 1 2 e 3 e assicurazione con franchigia per i veicoli del lotto 4.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati.

La tassa automobilistica del veicolo non è compresa nel canone ai sensi della Legge n. 157/2019 e s.m.i..

Le Amministrazioni potranno usufruire, inoltre, di uno o più servizi a pagamento, più avanti indicati.

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, l'Amministrazione ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.

1.2 Caratteristiche tecniche dei veicoli

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

L'Amministrazione Contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all'uso cui è destinato per l'Amministrazione Contraente o Assegnataria, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.

Gli apparati elettrici ed elettronici non dovranno provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto, il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.

I veicoli potranno essere dotati alternativamente della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici. I veicoli del Lotto 4 dovranno essere dotati di kit di gonfiamento degli pneumatici.

Le vetture dovranno essere dotate, quando previsto, degli allestimenti descritti nell'Appendice A al presente capitolato; l'installazione degli allestimenti dovrà comunque essere preventivamente concordata con le Amministrazioni interessate.

Le parti/componenti degli allestimenti dovranno essere coperte da tutte le disposizioni del presente Capitolato.

Qualora l'Amministrazione Assegnataria non voglia approvvigionarsene a proprie spese, potrà richiedere al Fornitore di dotare il veicolo di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Questi sarà tenuto a fornirlo, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi potranno essere inclusi nel canone di

noleggio o essere corrisposti dall'Amministrazione separatamente.

Il Fornitore dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.

Il Manuale dovrà contenere:

1. le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta dell'eventuale veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. il manuale d'uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;
3. un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
4. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

Il manuale potrà essere fornito anche su supporto informatico e sarà comunque disponibile nella sezione dedicata all'Accordo Quadro del sito web www.acquistinretepa.it.

Il Fornitore, al momento della messa a disposizione del veicolo dovrà inoltre consegnare all'Amministrazione il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna, due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

1.3 Veicoli oggetto dell'Accordo Quadro

I veicoli oggetto di ciascun lotto dell'Accordo Quadro sono i seguenti:

N. Lotto	N. sub-lotto	Descrizione
Lotto 1 Veicoli non allestiti	1.1	Segmento A
	1.2	Segmento B Berlina
	1.3	Segmento B SUV
	1.4	Segmento C e Segmento D
	1.5	Veicoli Plug-in Hybrid
	1.6	Veicoli Elettrici
	1.7	Furgoni Piccoli
	1.8	Furgoni Medi
	1.9	Veicoli Trasporto persone

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

N. Lotto	Segmento	Descrizione
Lotto 2 Veicoli per la polizia locale	1	Segmento A
	2	Segmento B Berlina
	3	Segmento B SUV
	4	Segmento B SUV 4x4
	5	Segmento C
	6	Segmento C SUV 4X4
	7	Segmento B SUV Elettrico
	8	Segmento C Berlina Elettrico

N. Lotto	Segmento	Descrizione
Lotto 3 Veicoli per le Forze di Sicurezza	1	Segmento A
	2	Segmento B Berlina
	3	Segmento B SUV Elettrico
	4	Segmento B SUV 4x4
	5	Segmento C - Berlina
	6	Segmento C SUV
	7	Segmento C SUV 4X4
	8	Segmento D SUV
	9	Veicolo trasporto persone 9 posti
	10	Veicolo Multifunzione trasporto merci

N. Lotto	Segmento	Descrizione
Lotto 4 Motoveicoli	1	Motocicli medi
	2	Motocicli grandi

Nell'Appendice A - "Schede Tecniche dei veicoli e degli allestimenti", è riportato l'elenco delle **caratteristiche tecniche e degli allestimenti** riferibili ad ogni veicolo.

1.4 Il responsabile del servizio

Il Responsabile del Servizio, come definito nell'Accordo Quadro, sarà responsabile della gestione dei

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

rapporti contrattuali con le Amministrazioni Contraenti, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne alle varie Amministrazioni contraenti;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni contraenti o Assegnatarie o della Consip S.p.A.;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

1.5 Indicazioni relative all'uso dei veicoli

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie si atterranno alle indicazioni di seguito elencate.

I veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. L'Amministrazione si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.

I veicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati all'Amministrazione medesima.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona munita di patente di guida, per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura, in corso di validità ai sensi del Codice della strada e rilasciata da almeno un anno. Il conducente dovrà essere dipendente dell'Amministrazione o, se terzo, previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun veicolo in noleggio.

L'Amministrazione sarà custode del veicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia, né permetterà che sia sottoposto a pignoramento.

I veicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".

L'Amministrazione sarà altresì responsabile della custodia dei documenti di circolazione e delle targhe. In caso di smarrimento degli stessi saranno addebitati all'Amministrazione i costi di duplicazione, per un importo pari ad € 50,00. L'Amministrazione sarà inoltre responsabile della custodia delle chiavi e/o

dei duplicati. In caso di smarrimento delle stesse, dovrà corrispondere l'importo per il ripristino fino ad un massimo di € 200,00.

I veicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro veicolo. I veicoli non saranno, inoltre, utilizzati in percorsi fuori strada, ad eccezione dei veicoli 4x4 o veicoli in uso a Forze di Polizia che potranno essere utilizzati su strade sterrate o mulattiere.

I veicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura dell'Amministrazione Assegnataria avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.

L'Amministrazione non apporterà modifiche ai veicoli senza espressa autorizzazione del Fornitore.

L'Amministrazione Assegnataria si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all'Amministrazione medesima.

L'Amministrazione Assegnataria si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati all'Amministrazione medesima.

L'Amministrazione dovrà controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

In caso di furto, l'Amministrazione provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, l'Amministrazione Assegnataria dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento, tramite PEC o secondo le modalità che verranno concordate con il Fornitore. Nello specifico, l'Amministrazione e il Fornitore potranno accordarsi per ulteriori modalità di invio (es. caricamento della documentazione sul sito messo a disposizione dal Fornitore) al fine di accelerare le pratiche di ricezione e di intervento da parte del Fornitore.

Le Amministrazioni Contraenti o Assegnatarie sono tenute a dare comunicazione a tutti i conducenti

delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.

1.6 Gestione delle sanzioni amministrative

Con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

Qualora, in attuazione di quanto previsto all'art. 94, comma 4-*bis*, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate direttamente dalle Autorità Competenti all'Amministrazione contraente o Assegnataria, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle stesse senza il tramite del Fornitore.

Eventuali sanzioni, che dovessero essere invece notificate al Fornitore, non saranno da questi pagate ma saranno respinte alle Autorità competenti per territorio. Saranno a carico dell'Amministrazione Contraente gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10,00 Euro (IVA esclusa) e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti. Il Fornitore e le Amministrazioni potranno accordarsi per trovare soluzioni volte ad ottimizzare la gestione economica ed operativa delle multe e delle relative notifiche.

L'Amministrazione Contraente provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso.

Nel caso di infrazioni non disciplinate dal Codice della Strada (es: parcheggi o pedaggi di Enti Privati, Multe estere con legislazioni diverse ecc.) sarà possibile per il Fornitore procedere direttamente al pagamento con successiva fatturazione all'Amministrazione, previo accordo tra le parti.

È onere dell'Amministrazione Contraente provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) che si rendessero necessari. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

L'Amministrazione potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore.

L'Amministrazione potrà altresì concordare con Il Fornitore soluzioni volte ad ottimizzare la gestione economica ed operativa delle multe e delle relative notifiche.

In caso di veicoli sostitutivi o in preassegnazione, il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di autoveicoli sostitutivi o in preassegnazione di sua proprietà.

Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione dell'Amministrazione veicoli sostitutivi o in preassegnazione di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine).

Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi e in preassegnazione, obbligatoria o facoltativa, il costo per la

gestione della rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.

Servizio di elezione di domicilio per vetture in preassegnazione o sostitutive

Qualora l'Amministrazione voglia attivare il suddetto servizio, dovrà preventivamente provvedere ad inviare a mezzo PEC, una comunicazione al Fornitore in cui indica il nominativo della persona fisica autorizzata al ritiro e in cui richiede la relativa elezione di domicilio presso l'Amministrazione contraente per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.).

La persona fisica, indicata dall'Amministrazione, che andrà a ritirare il veicolo presso il luogo indicato dal Fornitore, così come previsto dal Codice della strada, dovrà essere provvista di:

- regolare patente di guida,
- espressa delega al ritiro,
- autorizzazione ad eleggere domicilio presso l'Amministrazione per tutti gli atti derivanti dall'uso della vettura sostitutiva o in preassegnazione (multe, denunce di sinistri, ecc.),
- comunicazione del Fornitore relativa al ritiro del veicolo.

La delega e l'autorizzazione dovranno essere sottoscritte da persona munita del potere di rappresentare l'Amministrazione.

In tale caso, il Fornitore si adopererà affinché tutte le eventuali sanzioni amministrative vengano notificate all'Amministrazione piuttosto che presso il domicilio del soggetto delegato che ha ritirato il veicolo per conto dell'Amministrazione.

Il servizio di elezione di domicilio sarà garantito all'Amministrazione richiedente presso gli indirizzi indicati dal Fornitore al momento della prenotazione del veicolo sostitutivo o in preassegnazione.

Tale servizio dovrà essere disponibile in tutti i capoluoghi di regione.

2 EROGAZIONE DELLA FORNITURA

2.1 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli dei lotti 1 2 e 4

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione i veicoli per la consegna entro:

- 240 giorni solari per i veicoli dei lotti 1;
- 270 giorni solari per i veicoli dei lotti 2 e 4. Per questi veicoli l'Amministrazione potrà richiedere nell'Ordinativo di Fornitura il collaudo dei medesimi e i termini massimi di consegna coincideranno con l'approntamento al collaudo. Inoltre, l'Amministrazione ordinante e il Fornitore potranno accordarsi per la predisposizione di un prototipo; i tempi di predisposizione del prototipo saranno oggetto di accordo tra l'Amministrazione e il Fornitore. I tempi di consegna della fornitura decorreranno dall'approvazione del prototipo predisposto.

I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere

il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Per il lotto 2 e 4, il numero massimo dei veicoli ordinabili in un mese è pari a 100. In caso di ordinativi superiori a tali quantità, il fornitore avrà la facoltà di smaltire le consegne dei veicoli progressivamente. Nel caso in cui sia stato raggiunto il suddetto numero massimo di ordini mensili, il Fornitore dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nel presente documento per tutti i veicoli ordinati e la data prevista di consegna per i veicoli restanti.

Nel caso in cui l'Amministrazione, per i soli veicoli **dei lotti 2 e 4**, abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità a collaudare le vetture ordinate. A seguito della comunicazione scritta ricevuta l'Amministrazione ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del collaudo.

Terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi.

Il predetto termine può essere esteso di 15 giorni solari, se il periodo che intercorre tra la conclusione del collaudo (con esito positivo) e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni solari se il periodo che intercorre tra la conclusione del collaudo (con esito positivo) e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

2.2 Consegna dei veicoli e decorrenza del noleggio per i veicoli del lotto 3

Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso i luoghi di consegna indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura; l'Amministrazione potrà comunicare anche successivamente all'emissione dell'Ordinativo il luogo di consegna dei veicoli, in un tempo utile per il Fornitore per organizzare le operazioni di consegna. Il servizio di consegna delle vetture si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso.

L'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura per più di una vettura può avvenire anche mediante consegne ripartite.

La consegna dei veicoli deve avvenire entro e non oltre il termine di 240 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile.

I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni, se il periodo che intercorre tra il

momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Entro un giorno lavorativo dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Amministrazione contraente nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli (eventualmente comprensiva dell'estensione temporale di cui sopra).

Il numero massimo delle vetture ordinabili in un mese è pari a:

- 100 unità per i veicoli in colore di istituto con allestimento tipo 1 e tipo 2;
- 200 unità per i restanti veicoli ricompresi nel lotto.

In caso di ordinativi superiori a tali quantità, il fornitore avrà la facoltà di smaltire le consegne dei veicoli progressivamente. Nel caso in cui sia stato raggiunto il suddetto numero massimo di ordini mensili, il Fornitore dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nel presente documento per tutti i veicoli ordinati e la data prevista di consegna per i veicoli restanti. Qualora la data di consegna dovesse superare la seconda decade del mese di novembre dell'anno in cui è prevista la consegna, sarà necessaria l'approvazione dell'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo i termini massimi di consegna coincidono con l'approntamento al collaudo.

Decorso 120 giorni dalla data di irrevocabilità dell'Ordine l'Amministrazione potrà richiedere aggiornamenti sullo stato della consegna e il Fornitore sarà tenuto a dare tempestivo riscontro oltre a comunicare eventuali fatti o impedimenti, che potrebbero far slittare i tempi di consegna.

Il Fornitore dovrà inviare, con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità delle autovetture ordinate.

A seguito della comunicazione scritta ricevuta, l'Amministrazione ordinante concorderà con il Fornitore la data di consegna.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità a collaudare le vetture ordinate. A seguito della comunicazione scritta ricevuta l'Amministrazione ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del collaudo.

Terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi, ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore).

Il predetto termine può essere esteso di 15 giorni solari, se il periodo che intercorre tra la conclusione del collaudo (con esito positivo) e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni solari se il periodo che intercorre tra la conclusione del collaudo (con esito positivo) e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Nel caso di ordinativi superiori ai 20 veicoli, l'Amministrazione potrà richiedere l'approntamento di un prototipo. In tale caso il Fornitore dovrà rendere disponibile tale prototipo per la verifica di conformità nel termine massimo di 210 giorni (o 240 nel caso in cui la vettura richieda una nuova omologazione). Al termine della verifica di conformità del prototipo, e in caso di accettazione dello stesso, il Fornitore dovrà consegnare i veicoli oggetto dell'ordine nel termine di 180 giorni. In caso di ordini successivi da parte della stessa Amministrazione, per veicoli con allestimento per cui sia già stato richiesto l'approntamento di un prototipo, non sarà possibile richiedere l'approntamento di un ulteriore prototipo.

Il ritiro del veicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio, a meno di diverso accordo tra le parti, decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo da parte dell'Amministrazione Assegnataria. Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

Al momento del ritiro l'Amministrazione dovrà ricevere il certificato assicurativo, la carta verde (o equivalenti) e il Documento Unico di Circolazione e Proprietà nelle modalità conformi agli usi stabiliti secondo le previsioni di legge e il manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna con la sottoscrizione del quale l'Amministrazione dichiarerà di aver ispezionato il veicolo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne riscontrato la conformità a quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura, di aver riscontrato l'assenza di vizi palesi.

In fase di consegna, il veicolo dovrà essere munito di copia della seguente documentazione tecnica:

- Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
- Manuale di istruzione per il personale di guida;
- Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore.

La documentazione sopra indicata dovrà essere consegnata presso la Sede dell'Amministrazione specificata in sede di ordine. Tali documenti potranno essere forniti anche su supporto informatico.

Il veicolo si intende “accettato” dall’Amministrazione alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l’uso;
- è munito di immatricolazione e di ogni altro documento necessario alla circolazione, previsto dalla normativa anche regolamentare vigente in materia;
- ha superato con esito positivo il collaudo in fase di consegna.

Eventuali danni e/o mancanze rilevate dall’Amministrazione all’atto della consegna dovranno essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita “scheda rilevamento danni/mancanze” che sarà sottoscritta dall’Amministrazione e, per il Fornitore, dal trasportatore.

Resta inteso che l’accettazione del prodotto, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

2.3 Ritardo di consegna e preassegnazione obbligatoria

In caso di ritardo nella consegna, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione Contraente o Assegnataria una comunicazione in merito e l’Amministrazione Assegnataria, una volta decorsi i termini ordinari di consegna previsti al par. 2.1, potrà richiedere un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli in preassegnazione facoltativa (come definito al par. 3.2) allo stesso importo di canone di quello ordinato. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare il veicolo in preassegnazione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il veicolo in preassegnazione obbligatoria dovrà essere reso disponibile per un massimo di 90 giorni decorsi i quali, qualora non sia ancora stato consegnato il veicolo originariamente ordinato, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 16 dell’Accordo Quadro.

Per i veicoli de lotti 3 e 4 non è prevista preassegnazione obbligatoria.

L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.).

Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro.

Sarà comunque addebitata all’Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es.: carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall’Amministrazione Assegnataria, etc.).

I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca,

modello, colore, allestimenti, etc.).

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico. In questo caso, il Fornitore sarà tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

2.4 Manutenzione

È a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo.

La manutenzione programmata (c.d. tagliandi) dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

- **Prenotazione dell'intervento:** l'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto al presunto raggiungimento del limite km/tempo previsto dal libretto d'uso e manutenzione **tramite prenotazione dell'intervento**.
- **Tempi di effettuazione dell'intervento:** a partire dalla data di presa in carico del veicolo, il numero massimo di giorni concessi per il tagliando del veicolo è di **2 giorni lavorativi**, purché sia stato rispettato il preavviso di 3 giorni lavorativi di anticipo per la prenotazione dell'intervento.

Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall'Amministrazione Assegnataria. Qualora durante i controlli effettuati sul veicolo emerga l'esigenza di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli inclusi nella manutenzione programmata o comunque qualora sia necessario effettuare un intervento con urgenza per garantire il sicuro e corretto utilizzo del veicolo, il Fornitore (anche per il tramite del centro di assistenza) deve informare l'Amministrazione e concordare un nuovo intervento secondo le modalità disciplinate per la manutenzione su chiamata.

La manutenzione su chiamata o straordinaria dovrà essere prestata secondo le seguenti modalità:

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

- Prenotazione dell'intervento: l'erogazione del servizio **avverrà su prenotazione in base alle modalità previste dal Fornitore** per il servizio di Manutenzione straordinaria e comunque **la presa in carico del veicolo deve avvenire entro 3 gg lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione**.
- Diagnosi dell'intervento: la causa del guasto dovrà essere diagnosticata e comunicata entro un massimo di **2 giorni lavorativi** dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza;
- Tempi di effettuazione dell'intervento: le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dal giorno dalla data di comunicazione di diagnosi;

Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempi ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa, con riconsegna in base alle seguenti fasce:

Durata dell'intervento da tempario	Tempo massimo concesso per la riconsegna
> 0 ore fino a 6 ore	1 gg lavorativo
> 6 ore fino a 12 ore	3 gg lavorativi
> 12 ore fino a 18 ore	5 gg lavorativi
> 18 ore	10 gg lavorativi

Per entrambe le tipologie di intervento, nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quelli di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quelli necessari al reperimento delle parti di ricambio (Tempo intercorrente tra l'ordine del ricambio da parte dell'officina e l'effettiva ricezione dei ricambi come rilevabile dalla bolla di consegna).

Qualora dovessero emergere lavori ulteriori da effettuare durante la fase di riparazione, le tempistiche per tali lavori saranno calcolate in aggiunta a quelle già indicate per l'intervento iniziale.

L'Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

All'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, l'Amministrazione Assegnataria provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore, per il tramite dei Centri di Servizio, dovrà fornire indicazioni circa i tempi di intervento con riferimento ai tempi delle case costruttrici. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far

riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall'Amministrazione Assegnataria. Il termine per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui sopra, decorrerà dal momento in cui il delegato dell'Amministrazione Assegnataria provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari, all'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul veicolo completo (motore, scocca, eventuale allestimento, ecc.) e sulle Opzioni di Prodotto eventualmente richieste. Tutti i costi e le spese relative all'erogazione del servizio (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Gli interventi previsti sono:

- i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d'uso e manutenzione del veicolo;
- rabbocco livello fluidi e lubrificanti;
- riparazioni a seguito di forature;
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie);
- revisione periodica MCTC;
- gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura;
- per i veicoli del lotto 3, le verifiche ed i necessari interventi manutentivi dovranno essere effettuati più frequentemente rispetto alle scadenze indicate nel piano di manutenzione programmata o come eventualmente previsto dal libretto di uso e manutenzione per gli utilizzi specifici dei veicoli.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati grassi ed oli lubrificanti conformi ai criteri ecologici del DM del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

La Consip si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel, ove applicabile, o equivalenti etichette attestanti la conformità ai requisiti ambientali prescritti nel DM).

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo. Per i veicoli del lotto 4, i servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul solo territorio nazionale.

Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- manutenzioni del veicolo non effettuata agli intervalli previsti (per i veicoli del lotto 3, considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1.000 km / ± 15 gg);
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo;
- uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive;
- negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti o danni al veicolo o il non prestare l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo durante l'uso; per imperizia si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza e l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno o condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo).

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l'intervento richiesto, ritenendo la causa dell'intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l'onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo, che in fase di diagnosi sul veicolo, e pertanto entro 2 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Servizio, dovrà comunicare all'Amministrazione la natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la riparazione del guasto.

Entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata, effettuata da Soggetto terzo.

L'Amministrazione potrà avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un

contraddittorio presso il Centro di Servizio in cui è ricoverato il veicolo, con il rappresentante incaricato del Fornitore, e nominando eventualmente un proprio perito. Al fine di limitare i tempi di “fermo macchina”, tale contraddittorio dovrà essere richiesto dall'Amministrazione entro 20 giorni lavorativi, dal ricevimento della perizia, a meno di diversi accordi con il Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo, sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto l'intervento non è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, l'Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di effettuare comunque l'intervento, versando il corrispettivo al Fornitore stesso, oppure potrà provvedere autonomamente. In ogni caso l'intervento dovrà essere eseguito “a regola d'arte”, ivi compresa l'ipotesi in cui l'Amministrazione provveda autonomamente, ciò anche al fine di non incidere sul futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto che l'intervento è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l'intervento entro i termini previsti di seguito per gli interventi su chiamata.

2.5 Pneumatici

Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (ove ricompresa nella fornitura), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (inclusi quelli in dotazione al veicolo al momento della consegna).

Veicoli dei lotti 1 e 2

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi	30.000 km	4 pneumatici
	45.000 km	8 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
	90.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	12 pneumatici
48 mesi	40.000 km	4 pneumatici
	60.000 km	8 pneumatici
	80.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	120.000 km	12 pneumatici
60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
	75.000 km	8 pneumatici
	100.000 km	12 pneumatici
	125.000 km	16 pneumatici

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

Veicoli del lotto 3

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
60 mesi	50.000 km	8 pneumatici
60 mesi	150.000 km	20 pneumatici
72 mesi	120.000 km	16 pneumatici
72 mesi	180.000 km	24 pneumatici

Veicoli del lotto 4

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (inclusi quelli alla consegna)
36 mesi	21.000 km	6 pneumatici (9 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)
48 mesi	28.000 km	8 pneumatici (12 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)
60 mesi	35.000 km	10 pneumatici (15 pneumatici, per veicoli a 3 ruote)

Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici.

Nel caso dei veicoli del lotto 3, dato l'uso gravoso a cui sono destinati, il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 30.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici e gli pneumatici danneggiati a seguito di sinistro non saranno inclusi nel numero massimo di cui sopra.

Nel caso dei motoveicoli del lotto 4, il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (2 pneumatici per moto e scooter a due ruote, 3 pneumatici nel caso di motoveicoli a tre ruote) ogni qualvolta il veicolo abbia percorso 8.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici.

Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento di 40.000 o 30.000 o 8.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. In ogni caso, l'Amministrazione potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte dell'Amministrazione stessa.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa

la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali; questi sarà tenuto a fornirli ai costi comunicati dallo stesso in fase di stipula. Il costo ricomprende la fornitura di un treno di pneumatici invernali, il montaggio e lo stoccaggio degli stessi. Per i veicoli del lotto 4, non è prevista la fornitura degli pneumatici invernali ed eventuali esigenze relative agli pneumatici saranno oggetto di accordo tra le parti.

L'Amministrazione Assegnataria potrà richiedere inoltre al Fornitore, secondo le modalità da quest'ultimo previste, di montare pneumatici di una determinata classe di efficienza. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; le modalità di remunerazione di tali costi saranno concordate con l'Amministrazione. In alternativa l'Amministrazione potrà approvvigionarsene a propria cura e spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella documentazione del Fornitore.

Per i veicoli del lotto 3, gli pneumatici potranno essere normali o termici, a richiesta dell'Amministrazione ed eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i veicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Nel caso in cui per uno o più veicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, l'Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o, comunque, quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso del veicolo.

L'Amministrazione contatterà il Fornitore per chiedere l'indicazione del Centro che dovrà eseguire la sostituzione. La sostituzione dovrà avvenire entro 72 ore dalla richiesta, salvo il caso in cui gli pneumatici non siano disponibili. In quest'ultimo caso i termini decorreranno dal giorno in cui gli pneumatici saranno disponibili.

2.6 Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, pena la mancata riparazione del veicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzacvetri, sedili,

guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell'Amministrazione per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino del veicolo. I tempi di intervento sono quelli previsti per la manutenzione straordinaria del veicolo di cui al par. 2.3.

Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.

Per i veicoli del Lotto 4 il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse eventuali operazioni preliminari alla stessa revisione, sono a carico del Fornitore. L'Amministrazione Contraente non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. L'Amministrazione Contraente sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione. Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.

Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il veicolo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa Amministrazione Contraente o Assegnataria qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.

2.7 Autoveicolo sostitutivo

Il servizio incluso nel canone mensile base prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo:

- (i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
- (ii) per furto dell'autoveicolo noleggiato;
- (iii) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- (iv) per danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che ne faccia richiesta un veicolo sostitutivo per un periodo pari a

60 giorni. Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto iv) deve essere inoltrata dal Fornitore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l'irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimo.

L'autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.

La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione e potrà avere alimentazioni diverse da quelle dei veicoli in noleggio a lungo termine.

Nel caso dei veicoli commerciali, il veicolo sostitutivo potrà non essere un veicolo commerciale, secondo le disponibilità del Fornitore.

Per i veicoli dei lotti 3 e 4 e per i veicoli con allestimento polizia locale del lotto 2 non è previsto veicolo sostitutivo.

Il servizio di veicolo sostitutivo sarà garantito sul solo territorio italiano.

Il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di veicoli sostitutivi di sua proprietà. Il Fornitore potrà mettere a disposizione un veicolo sostitutivo eventualmente anche tramite primarie società di noleggio; il Fornitore sarà tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nell'Appendice A al presente Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.

In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.

A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un Centro dedicato indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato dall'Amministrazione Assegnataria.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall'Amministrazione entro il termine massimo di 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso, la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, decorso il termine massimo di 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo, il contratto si intende risolto secondo quanto previsto all'art. 16 dell'Accordo

Quadro e l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.

In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato all'Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, ai medesimi importi mensili previsti per il noleggio della vettura in preassegnazione facoltativa di cui al par. 3.2.

L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.).

Sarà addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostitutivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).

L'Amministrazione Contraente avrà la possibilità di usufruire del livello superiore di servizio di veicolo sostitutivo (cfr par. 3.1), richiedendo il suddetto servizio al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura ai costi stabiliti al successivo paragrafo. 3.1.

2.8 Soccorso stradale

Per tutta la durata dei contratti di noleggio, il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;
- in caso di non riparabilità del veicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, etc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre i 50 km dal comune di residenza dell'Amministrazione Assegnataria, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso all'Amministrazione Assegnataria presso il Centro dedicato più vicino all'Amministrazione Assegnataria;
- per i veicoli del lotto 3, su richiesta dell'Amministrazione di appartenenza la vettura dovrà essere ricoverata presso un Ente/Reparto situato in prossimità del luogo dove è avvenuta l'avaria; in questo caso, la stessa Amministrazione provvederà successivamente, a propria cura e spese, a trasportare la vettura presso i centri assistenza indicati dal Fornitore. Il servizio sarà assicurato per avarie non derivanti da incidenti stradali. Il soccorso dovrà essere fornito anche in caso di foratura di uno pneumatico.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l'Amministrazione usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Assegnataria. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora i veicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Contraente o Assegnataria.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Qualora il servizio sia prestato successivamente al predetto termine senza giustificate ragioni e senza aver prontamente avvisato il conducente, ma comunque entro le successive 3 ore (e, quindi, entro 6 ore dalla ricezione della chiamata), il servizio si considera prestato in ritardo. Qualora, invece, il servizio sia prestato oltre il termine di 6 ore dalla ricezione della chiamata o non sia prestato la prestazione si considererà come non eseguita.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione *in loco* o a far rimpatriare il veicolo.

Non è incluso nel servizio il soccorso stradale per avarie derivanti da assenza carburante.

Per i veicoli del Lotto 4, il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul solo territorio nazionale.

2.9 Coperture assicurative e gestione sinistri

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, fatti salvi i casi di autoassicurazione (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), ove consentiti per legge.

Con il termine franchigia si intende il costo che l'Amministrazione si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovrà fornire i veicoli oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

1. Responsabilità civile verso i terzi

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.

La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

L'Amministrazione Contraente usufruirà di una copertura assicurativa della responsabilità civile verso

terzi senza alcuna franchigia, ad esclusione dei veicoli del Lotto 4.

Per il solo lotto 4, la copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 Euro per sinistro passivo.

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell'Amministrazione. L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all'Amministrazione solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.

1. Responsabilità Civile dei Trasportati

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge.

Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

2. Guasti accidentali (Kasko)

Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.

La copertura "Kasko" non prevedrà franchigie per i veicoli dei lotti 1 2 e 3, mentre per i veicoli del lotto 4 non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.

3. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili, se già previsti nel veicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati

nel bagagliaio o a bordo del veicolo.

La copertura dei predetti rischi sarà prestata in assenza di franchigie per i veicoli dei lotti 1 2 e 3.

Per i motocicli del lotto 4 la copertura non potrà prevedere franchigie superiori al 20% del valore commerciale del veicolo al momento del furto desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e BLU con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

4. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, secondo quanto di seguito dettagliato:

- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
- vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Le coperture dovranno essere previste senza franchigia, ad eccezione del Lotto 4, per il quale non potranno essere previste franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.

5. La copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell'Amministrazione Contraente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente) ad esclusione del Lotto 4, in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dei veicoli dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente.

Per i veicoli del lotto 3, la copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 250.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 250.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme versate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l'Amministrazione Assegnataria nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc.).

Per i veicoli del Lotto 4, l'addebito alle Amministrazioni Contraenti delle franchigie sopra descritte, avverrà secondo le seguenti modalità:

- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell'Amministrazione Contraente;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del veicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del veicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa del veicolo in noleggio all'Amministrazione Contraente o Assegnataria;
- targa del veicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell'Amministrazione Assegnataria i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In caso di sinistro, l'Amministrazione dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via PEC

(o secondo le modalità che verranno concordate con il Fornitore) entro 48 ore, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'Amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun veicolo.

2.10 Sostituzione dei veicoli

Nel caso in cui, durante il corso della durata dell'Accordo Quadro, un modello esca di produzione ovvero subisca un restyling tale da modificare le caratteristiche tecniche minime previste in sede di gara è possibile la sostituzione dei modelli offerti.

È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà del Fornitore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, calamità naturali, eventi socio-politici, epidemie).

Di tali evenienze il Fornitore dovrà dare immediata evidenza alla Consip S.p.A., comunicando la data a decorrere dalla quale il veicolo non sarà più ordinabile ed entro 45 giorni dovrà inviare una proposta di sostituzione. Il Fornitore dovrà proporre un nuovo modello, purché rispetti almeno le caratteristiche minime richieste per il veicolo sostituito. Il nuovo modello potrà essere anche di marca differente da quello precedente.

La proposta di sostituzione sarà accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto, e sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche minime richieste.

Nel caso di semplice restyling che non alteri le caratteristiche minime dei veicoli, il Fornitore potrà comunicare la variazione a Consip S.p.A. con una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la sussistenza delle caratteristiche minime previste dalla documentazione, presentando le nuove tabelle colori e listino optional secondo gli standard predisposti.

L'offerta di tale modello non potrà in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei centri di servizio.

Qualora, allo scadere del termine dei 45 giorni di cui sopra, il Fornitore non abbia provveduto ad inviare la proposta di sostituzione il modello mancante, saranno applicate le penali previste all'art. 14 dell'Accordo Quadro.

L'eventuale adeguamento del canone mensile di tale modello sarà calcolato secondo le modalità previste all'art. 12bis dell'Accordo Quadro.

Il nuovo canone sarà comunque subordinato all'accettazione da parte della Consip S.p.A.

Per tutto il periodo in cui il veicolo non sarà disponibile, il Fornitore non potrà ricevere Ordinatori di Fornitura che includano il veicolo oggetto di sostituzione. Il Fornitore potrà proporre, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, modelli equivalenti in aggiunta a quelli offerti in gara, purché questi rispettino le

caratteristiche tecniche minime previste nel Capitolato Tecnico; tali veicoli potranno essere offerti esclusivamente alle medesime condizioni economiche dei modelli principali (anche eventualmente sostituiti).

In caso si verifichi l'uscita di produzione del veicolo principale e sia presente nel catalogo del Fornitore un veicolo equivalente, non sarà necessario per il Fornitore avviare l'iter di sostituzione del veicolo così come disciplinato nel presente paragrafo e nell'art. 24 dell'Accordo Quadro.

Sia la proposta di veicoli in sostituzione che la proposta dei veicoli equivalenti dovrà essere effettuata secondo gli standard predisposti da Consip in sede di gara e sarà subordinata all'accettazione espressa della Consip S.p.A., che accerterà la rispondenza dei modelli offerti alle caratteristiche richieste.

2.11 Servizio di ricezione chiamate

Il Fornitore dovrà attivare, entro 10 giorni dalla stipula dell'Accordo quadro, un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.

Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste di consulenza sui servizi in Accordo Quadro;
- elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:

- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica.

Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione telefonicamente o all'indirizzo e-mail dell'Amministrazione richiedente. Il fornitore è tenuto a tenere traccia sia delle richieste sia delle relative risposte per i controlli di cui all'Appendice C.

Il Servizio ricezione chiamate dovrà eseguire le attività richieste, con i livelli di servizio di seguito riportati.

Livelli di Servizio per il servizio di ricezione chiamate		
Parametro	Definizione	Soglia
Tempo di attesa	Il tempo di attesa è calcolato a partire dalla	Il Fornitore dovrà garantire una

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

per le chiamate	selezione del numero o dell'opzione dell'IVR (Interactive Voice Response), dove applicabile; nel parametro è quindi <u>escluso</u> il tempo di navigazione dell'IVR	percentuale di tempi di attesa per la risposta non inferiore a quanto di seguito previsto: <ul style="list-style-type: none"> almeno il 90% delle chiamate verso operatore dovrà essere gestito entro 40 secondi. Le chiamate con un tempo di risposta superiore ai 150 secondi sono considerate come perse.
Percentuale delle chiamate entranti perse	Si definisce chiamata persa una telefonata: <ol style="list-style-type: none"> che non ottiene risposta da un operatore fisico entro a 150 secondi, al netto dei messaggi IVR (fatto salvo che tale messaggio IVR non fornisca l'indicazione richiesta); a cui segue il segnale di occupato; a cui segue risposta immediata di rifiuto della chiamata tramite messaggio pre-registrato; che viene messa in diretto contatto con la segreteria telefonica (soluzione ammessa solo per chiamate fuori orario di servizio) 	Servizio base (caratteristica obbligatoria): $P \leq 10\%$ delle chiamate entranti

Per il conteggio dei parametri su indicati sarà considerato sufficiente un numero di chiamate rendicontate pari ad almeno 100 nell'arco di un mese di riferimento.

La responsabilità di rendicontare i parametri per la valutazione dei livelli di servizio, nei tempi e modalità indicati nel Capitolato Tecnico, spetta a Consip S.p.A. ovvero, per conto di Consip S.p.A., a un ente terzo individuato da Consip stessa.

Si precisa che i livelli di servizio indicati in tabella si riferiscono all'Accordo Quadro nel suo insieme, cioè al totale delle richieste provenienti da tutte le Amministrazioni interessate.

2.12 Centri di servizio

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Centro di servizio o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna dei veicoli in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di servizio nel territorio comunale o nel raggio di

15 km dal territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Inoltre, nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dal territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia il Fornitore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici. Esclusivamente per la Regione Sardegna, per la Regione Trentino-Alto Adige e per la Regione Friuli-Venezia Giulia saranno ammessi Centri di Assistenza che si trovano ad un raggio massimo di 30 km dal territorio comunale dei capoluoghi di provincia.

Il Fornitore dovrà comunque garantire la presenza di almeno 3.000 Centri di Servizio sul territorio nazionale.

Per il Lotto 4, il Fornitore dovrà mettere a disposizione almeno 1 Centro di assistenza nelle città di Roma e Milano, diretti o convenzionati, attraverso il quale dovranno essere assicurati gli interventi di manutenzione di cui al par. 2.3. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione ulteriori Centri di Assistenza in località che l'Amministrazione Contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza dalla sede dell'Amministrazione Assegnataria (30 km per Regione Sardegna, per la Regione Trentino-Alto Adige e per la Regione Friuli-Venezia Giulia).

Per i veicoli dei lotti 2, 3 e 4, sarà concesso all'Amministrazione di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine, proprie o convenzionate, ai delegati dell'Amministrazione e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Il Fornitore deve garantire il numero minimo richiesto dei Centri di Servizio (in attuazione degli obblighi previsti nel presente Capitolato Tecnico), per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s'impegna a sostituire tali Centri, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Consip S.p.A. in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità dell'Accordo Quadro relativo all'elenco dei Centri di Servizio.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. ad ogni richiesta, l'elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.

In ogni caso, al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a rendere disponibili, su richiesta della Consip o dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località che l'Amministrazione Contraente ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre

20 km (o 30 km nel caso della Regione Sardegna, della Regione Trentino-Alto Adige e della Regione Friuli-Venezia Giulia) di distanza dalla sede dell'Amministrazione Assegnataria.

2.13 Revisione prezzi

I canoni di noleggio saranno soggetti a revisioni o adeguamenti nei limiti e con le modalità previsti all'art. 12bis e 12 ter dall'Accordo Quadro.

2.14 Restituzione del veicolo

Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.

È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, l'Amministrazione è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna. I veicoli saranno riconsegnati dall'Amministrazione Contraente o Assegnataria, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura.

Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alle Amministrazioni Assegnatarie, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dall' Accordo Quadro, comunicazioni per sensibilizzarle al corretto uso dei veicoli assegnati.

Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore e disponibile sul sito www.acquistinretepa.it, sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA	DANNO
Verniciatura, Carrozzeria	
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimuovibili con lucidatura meccanica)	Graffi più lunghi di 10 cm (non rimuovibili con lucidatura meccanica)
Ammaccature fino a 2 cm	Ammaccature più estese di 2 cm
Max due ammaccature per pannello	Ammaccature con principio di corrosione
Piccole scheggiature senza ruggine	Scheggiature con ruggine
Griglie, Paraurti	
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non penetrino lo strato di colore	Griglie rotte o con crepe o incisioni
Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leggeri,	Graffi numerosi, crepe numerose o ammaccature oltre i 2 cm

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

<p>incisioni, piccole ammaccature (fino a 2 cm di diametro)</p> <p>Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine)</p> <p>Leggero scolorimento</p>	<p>Graffi evidenti e numerosi</p> <p>Danni numerosi che causino deformazione</p>
Pneumatici e cerchi	
<p>Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti</p> <p>Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cerchio</p>	<p>Pneumatici con danni, urti, crepe o tagli</p> <p>Pneumatici lisci o con danni alle tele o al battistrada</p> <p>Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetrazione di corpo estraneo</p> <p>Copricerchi mancanti, rotti o vistosamente graffiati</p> <p>Ruota di scorta mancante, se in dotazione</p> <p><i>Tyre kit</i> mancante o incompleto, se in dotazione</p>
Fanali e cristalli	
<p>Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento</p> <p>Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale</p>	<p>Scheggiature che causino rottura del vetro</p> <p>Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari</p> <p>Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscano la visuale</p>
Specchi retrovisori e accessori esterni	
<p>Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità) che non incidano la vernice</p>	<p>Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice</p> <p>Deformazione degli specchi</p>
Selleria e rivestimento interno del tetto	
<p>Sedili con usura da normale utilizzo</p> <p>Deformazioni del sedile dovute al peso dell'autista</p> <p>Rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco</p>	<p>Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia</p> <p>Imbottiture strappate o bruciate</p> <p>Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia</p> <p>Deformazione del materiale del rivestimento, tagli, strappi</p>
Cruscotto, moquettes e pannelli interni	
<p>Supporti per telefono rimasti a bordo</p> <p>Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili</p> <p>Segni sui tappeti dovuti a normale uso</p>	<p>Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili</p> <p>Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia</p> <p>Tappeti con strappi o macchie estese</p>

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

Corona del volante leggermente consumata dall'uso	Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni
---	---

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo (Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna), nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro degli autoveicoli, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non espressamente prevista dal Fornitore, l'Amministrazione potrà richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.

Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero all'Amministrazione contraente, previa dichiarazione di congruità di questa.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte dell'Amministrazione contraente, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.

Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dal fornitore saranno a totale carico della Amministrazione contraente.

In caso di restituzione di veicoli con targa militare, i veicoli, restituiti dall'Amministrazione privi della targa militare suddetta, saranno sottoposti dal Fornitore alle operazioni di de-militarizzazione. Il Fornitore sarà tenuto ad effettuare tali operazioni nel più breve tempo possibile e a conservare i veicoli in aree debitamente custodite non visibili dall'esterno in modo da evitarne il furto o l'asportazione di allestimenti e dispositivi.

2.15 Percorrenze chilometriche

Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre all'Amministrazione eventuali proposte di modifica tariffaria, come già descritte al par. 1.1.

Sarà cura del Fornitore presentare proposte sulla base delle percorrenze rilevate.

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati all'Amministrazione i chilometri in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 94.700 km, saranno addebitati 4.700 km).

Il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 30% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto (es. nel caso di contratto 36 mesi/90.000 km con percorrenza a fine contratto di 40.000 km, saranno rimborsati $[90.000 - 40.000] \times 30\% = 15.000$ km).

Il costo dei chilometri in eccesso o in difetto sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

$$P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{Km}$$

dove

P = costo per Km in eccesso o in difetto

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.

2.16 Facoltà di estensione temporale

L'Amministrazione contraente ha facoltà di chiedere un'estensione temporale del contratto per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza naturale, qualora a tale data non sia stata ancora raggiunta la percorrenza massima prevista dal contratto stesso. La richiesta di estensione temporale dovrà essere in forma scritta ed inviata al Fornitore con 30 giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.

L'estensione temporale non modificherà, come detto, in ogni caso, la percorrenza massima prevista dal contratto; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a 36 mesi con una percorrenza di 90.000 km, la proroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km).

L'Amministrazione, prima di procedere con l'eventuale richiesta di estensione, dovrà verificare la percorrenza effettiva del veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica dell'estensione anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche.

Resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Canoni con le modalità descritte all'art.12bis dell'Accordo Quadro sino alla scadenza del contratto.

La mancata restituzione del veicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come estensione di fatto.

3 SERVIZI A PAGAMENTO

Dietro pagamento dei corrispettivi indicati nel presente Capitolato Tecnico, le Amministrazioni potranno usufruire dei seguenti servizi:

- Autoveicolo sostitutivo di livello superiore;
- Preassegnazione facoltativa;
- Consegna e restituzione a domicilio;
- Inserimento apparecchiature, allestimenti speciali e versioni aggiuntive
- Optional della casa costruttrice;
- Dispositivi per la gestione della flotta (c.d. *black box*).

3.1 Autoveicolo sostitutivo di Livello superiore

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente richieda tale servizio, il Fornitore, in aggiunta agli obblighi previsti per la fornitura del veicolo sostitutivo di livello base, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione richiedente un veicolo del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito.

Il servizio dovrà essere prestato nei termini e nelle condizioni riportate nelle tabelle sottostanti.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura e, a fronte di tale servizio, l'Amministrazione Contraente sarà tenuta al pagamento, per tutta la durata contrattuale, del relativo importo mensile.

N. Lotto	N. sub-lotto	Descrizione	Importo	
Lotto 1 Veicoli non allestiti	1.1	Segmento A	30 Euro	
	1.2	Segmento B Berlina	30 Euro	
	1.3	Segmento B SUV	45 Euro	
	1.4	Segmento C e Segmento D	45 Euro	
	1.5	Veicoli Plug-in Hybrid	45 Euro	
	1.6	Veicoli Full electric	Segmento A	30 Euro
			Segmento B SUV	45 Euro
			Segmento C Berlina	45 Euro
			Segmento D	45 Euro
			Multifunzione Trasporto merci	n.a.
			Multifunzione Trasporto merci e persone	n.a.
	1.7	Furgoni Piccoli	n.a.	
	1.8	Furgoni Medi	n.a.	
	1.9	Veicoli Trasporto persone	n.a.	

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

Il servizio di autoveicolo sostitutivo di livello superiore non si applica ai veicoli commerciali del lotto 1 e a tutti i veicoli dei lotti 2, 3 e 4.

3.2 Preassegnazione facoltativa

In attesa che venga consegnato il veicolo ordinato, l'Amministrazione Contraente potrà richiedere veicoli in preassegnazione facoltativa.

Il Fornitore si adopererà affinché l'Amministrazione possa servirsi di autoveicoli in preassegnazione di sua proprietà.

Ai veicoli in preassegnazione facoltativa si applicano tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato tecnico; sui veicoli in preassegnazione facoltativa non potranno essere installati allestimenti od optional specifici.

I veicoli saranno messi a disposizione dal Fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione Contraente, presso il Centro dedicato più vicino ed ivi saranno ritirati e riconsegnati da questa al termine della preassegnazione facoltativa.

I veicoli in preassegnazione facoltativa dovranno avere una anzianità non superiore a 12 mesi potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, alimentazione, colore, etc.).

Il Fornitore potrà reperire il veicolo presso società di noleggio a breve termine. Il Fornitore è tenuto comunque a fornire tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione Contraente o Assegnataria sulle modalità di espletamento di tale servizio. In questo caso, il Fornitore sarà tenuto ad informare l'Amministrazione di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l'Amministrazione Contraente rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l'Amministrazione Assegnataria da ogni problema. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione facoltativa e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione facoltativa non sarà considerato periodo contrattuale, che inizierà con la consegna del veicolo ordinato.

In caso di richiesta, il Fornitore dovrà mettere a disposizione veicoli appartenenti almeno al segmento commerciale B. Il canone mensile sarà pari a 900,00 €/IVA esclusa.

Categorie e tipologie di veicoli differenti da quelle sopra descritte, saranno eventualmente oggetto di accordo tra Amministrazione e Fornitore.

Per frazioni di mese verrà moltiplicato 1/30 della tariffa mensile per i giorni effettivi di utilizzo. Il primo mese sarà comunque pagato per intero.

Classificazione del documento: Consip Public

ID 2879 - Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni

Capitolato tecnico

È prevista una percorrenza di 4.000 km/mese. Alla riconsegna del veicolo, il Fornitore addebiterà i km eccedenti tale limite, con le modalità previste al paragrafo 2.14.

Il veicolo in preassegnazione dovrà essere restituito al centro dedicato nello stesso giorno in cui viene ritirata la vettura ordinata. L'Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, alla presenza di carburante, etc.. Sarà comunque addebitata all'Amministrazione Contraente ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, etc.).

In caso di restituzione successiva a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione del veicolo ordinato, sarà applicata al canone una maggiorazione del 25%.

La preassegnazione facoltativa non si applica ai veicoli dei lotti 3 e 4.

3.3 Consegna e restituzione a domicilio

L'Amministrazione Contraente può chiedere la consegna dei veicoli dei lotti 1, 2 e 4 presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria.

Il costo di questo servizio è pari a € 200,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo.

Tale servizio dovrà essere richiesto al Fornitore al momento dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Amministrazione Contraente può chiedere inoltre la restituzione dei veicoli presso la sede dell'Amministrazione Assegnataria a fine noleggio. In tale caso, il costo del servizio sarà pari a € 200,00 più IVA per veicolo, a titolo di rimborso spese forfetario e onnicomprensivo. Le modalità di remunerazione del servizio saranno concordate con l'Amministrazione.

3.4 Inserimento apparecchiature e allestimenti speciali

Qualora l'Amministrazione Contraente o l'Assegnataria ritenesse di aver bisogno di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al Fornitore per concordare le soluzioni ottimali, oppure approvvigionarsi tramite altre società, dopo aver informato e concordato con il Fornitore le modifiche da apportare.

I veicoli possono essere oggetto di modifiche particolari all'allestimento interno o essere oggetto di inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell'Amministrazione Contraente o Assegnataria.

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà:

- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l'Amministrazione;
- installare apparecchiature ricetrasmettenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare antenne;
- installare punti luce interni od esterni;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;

- apportare modifiche ai pannelli interni, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria non potrà comunque:

- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- modificare o eliminare sistemi di sicurezza installati o altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica;
- sostituire i cristalli con altri, anche se blindati, o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo;
- cambiare il colore esterno del veicolo con un altro, anche se con colori ufficiali della casa costruttrice;
- apportare modifiche che alterino l'omologazione del veicolo.

Per i veicoli dei lotti 1 2 e 4, il valore degli allestimenti ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell'ordinativo, calcolato usando il canone posto a base d'asta per il veicolo prescelto.

Es: qualora l'Amministrazione richieda la fornitura di una city car con contratto di noleggio per 36 mesi/90.000 km e i servizi a pagamento di consegna a domicilio, il valore dell'ordinativo sarà calcolato come somma delle seguenti voci:

- Canone mensile posto a base d'asta per city car ibrida 36 mesi/90.000 km moltiplicato per mesi e quantità di veicoli;
- Importo consegna a domicilio moltiplicato per quantità dei veicoli;

Le soluzioni proposte dovranno essere concordate preliminarmente all'invio dell'ordine; il documento, sottoscritto dalle parti, dovrà essere allegato all'ordine stesso. Restano a carico dell'Amministrazione richiedente la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore in merito alle richieste di personalizzazioni ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.

Qualora l'Amministrazione ritenesse che le soluzioni proposte non soddisfino, in termini tecnici o economici, le proprie esigenze questa potrà approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti speciali, previa autorizzazione del Fornitore, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente capitolato, senza aver diritto di avanzare, nei confronti del Fornitore, alcuna pretesa per la mancata fornitura di tali allestimenti speciali.

Qualora l'allestimento speciale richiesto dall'Amministrazione Contraente sia effettuato dal Fornitore, l'immatricolazione dei veicoli con allestimenti speciali sarà eseguita dal Fornitore medesimo, secondo la normativa vigente.

Nel caso l'allestimento speciale richiesto comporti un allungamento dei termini massimi di consegna (di cui ai precedenti parr. 2.1 e 2.2), tali termini potranno essere derogati mediante uno specifico accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente. In questo caso, la seconda data di consegna (di cui al

par. 2.1 e 2.2), decorrerà dal nuovo termine pattuito.

Saranno a totale carico dell'Amministrazione i costi di allestimento del veicolo incluse le spese di immatricolazione e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi installati e le spese per il ripristino del veicolo a fine contratto.

Il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione un preventivo per ciascuna delle seguenti voci:

- allestimento;
- immatricolazione e omologazione;
- coperture assicurative e manutenzione degli eventuali dispositivi e allestimenti;
- ripristino del veicolo a fine contratto.

Tali costi potranno essere inclusi in un canone addizionale da addebitare all'Amministrazione per tutta la durata del contratto, anche eventualmente esteso.

L'Amministrazione potrà decidere di effettuare autonomamente la manutenzione sugli eventuali dispositivi oggetto di allestimento e riconoscere al fornitore a fine contratto le spese per il ripristino del veicolo.

Ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie od ogni modifica non ripristinata prima della riconsegna, saranno addebitate dal Fornitore all'Amministrazione Contraente, previo riconoscimento di congruità da parte di questa. In caso di necessità le parti nomineranno un perito il cui giudizio sarà vincolante.

Tale tipologia di ripristino non è riconducibile a quanto previsto nel paragrafo 2.14 del presente Capitolato.

Si specifica che non sarà possibile richiedere gli allestimenti previsti nei lotti 2 e 3 qualora i veicoli (segmento e alimentazione o caratteristiche dimensionali) oggetto di allestimento siano già presenti nei lotti sopra citati.

3.5 Optional

L'Amministrazione Contraente o Assegnataria può richiedere, in fase di Ordinativo di Fornitura, optional o accessori aggiuntivi, previsti dalle case costruttrici, rispetto alle dotazioni già previste nell'Accordo Quadro per ogni veicolo.

In considerazione delle peculiarità che potrebbero caratterizzare gli optional richiesti, la possibilità di ordinarli è subordinata ad una verifica di fattibilità con il Fornitore, al fine di accertare che lo stesso non sia incompatibile con gli allestimenti eventualmente previsti sul veicolo. In quest'ultimo caso prevarrà sempre l'allestimento sugli eventuali optional incompatibili.

Per i veicoli dei lotti 1 2 e 4, il valore degli optional ordinati non potrà in ogni caso superare il 30% del valore dell'ordinativo, calcolato usando il canone posto a base d'asta per il veicolo prescelto.

Es: qualora l'Amministrazione richieda la fornitura di una city car ibrida con contratto di noleggio per 36 mesi/90.000 km e i servizi a pagamento di consegna a domicilio, il valore dell'ordinativo sarà calcolato come somma delle seguenti voci:

- Canone mensile posto a base d'asta per city car ibrida 36 mesi/90.000 km moltiplicato per mesi e quantità di veicoli;
- Importo consegna a domicilio moltiplicato per quantità dei veicoli;

Il canone di riferimento sarà aumentato dell'importo derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali calcolate sul prezzo di listino dell'optional al netto di IVA:

Contratto di 36 mesi: 2,8 %

Contratto di 48 mesi: 2,1 %

Contratto di 60 mesi: 1,7 %

Contratto di 72 mesi: 1,5 %.

Resta inteso che le variazioni sugli allestimenti riguardano optional o accessori esclusivamente previsti dal costruttore.

In ogni caso l'importo di aumento del canone dovrà essere immediatamente comunicato alla Amministrazione contraente, che si riserverà il diritto di accettare o di non procedere a ordinare tali optional.

3.6 Dispositivi per la gestione della flotta

Qualora l'Amministrazione lo richieda in fase di Ordinativo, i veicoli saranno equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (*black box*) conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti l'utilizzo del veicolo, quali ad esempio:

- memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
- memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo;
- memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo;
- di interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi;
- la geolocalizzazione dei veicoli in tempo reale e la ricostruzione e la dinamica dei sinistri.

Il Fornitore si impegna a garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall'installazione dei medesimi dispositivi.

I dati registrati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Contraente o Assegnataria a livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici.

I dati registrati saranno di proprietà dell'Amministrazione e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione ordinante.

Con l'invio dell'Ordinativo, l'Amministrazione ordinante recepisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 4 ottobre 2011 "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" e s.m.i. e acconsente alla installazione dei dispositivi per l'erogazione dei servizi telematici per la gestione della flotta.

L'importo mensile di questo servizio è pari a € 12,00 più IVA.

I dispositivi per la gestione della flotta non saranno disponibili per i veicoli del lotto 4.

4 VERIFICA DEI PRODOTTI

Le prescrizioni presenti nel seguente paragrafo si applicano ai soli veicoli del lotto 3 ed eventualmente ai veicoli dei lotti 4 e 6.

4.1 Collaudo di produzione (controllo delle lavorazioni)

L'Amministrazione Ordinante si riserva la facoltà di inviare presso il Fornitore, propri incaricati per verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli e delle loro parti alle prescrizioni del presente capitolato.

Il Fornitore sarà quindi tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Ordinante la data di effettivo inizio della produzione dei veicoli.

4.2 Collaudo del prototipo

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo il prototipo approntato dal Fornitore; il collaudo sarà eseguito presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano.

L'Amministrazione procederà a:

Verifica e acquisizione della seguente documentazione:

- Certificato di omologazione del veicolo;
- certificato di compatibilità elettromagnetica, rilasciato da ente accreditato;
- documentazione del veicolo allestito (se necessario) che ne autorizzi la circolazione su strada;
- documentazione o attestazione del Fornitore che i materiali impiegati corrispondono a quelli sottoposti a prova;
- pubblicazioni tecniche a corredo.

Esame generale

Tendente ad accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche del capitolato e sia completo per accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo, degli equipaggiamenti aggiuntivi e l'interfacciamento apparati telematici/predisposizioni, con verifica del loro funzionamento abbinato al veicolo.

Prove su strada

Il prototipo potrà essere provato su strade urbane ed extraurbane per un massimo di 100 km.

L'Amministrazione potrà sostituire i conduttori del Fornitore con i propri membri. Un rappresentante del Fornitore dovrà comunque essere a bordo della vettura.

A seguito del collaudo del prototipo, verrà redatto un verbale di sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale al collaudo).

In caso di esito positivo del collaudo, dalla data del verbale di collaudo decorreranno i termini per la consegna della fornitura.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

Qualora anche la seconda verifica dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di ulteriori 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

In questo caso tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

4.3 Collaudo in fase di consegna

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo di accettazione ciascun veicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; il collaudo sarà eseguito all'atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Ordinante) o, in alternativa, presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano (tale alternativa dovrà essere richiesta in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura).

Relativamente a ciascun autoveicolo, l'Amministrazione procederà a:

Verifica e acquisizione della seguente documentazione:

- Certificato di conformità all'omologazione dei veicoli;
- documentazione o attestazione del Fornitore che le vetture sono realizzate con le stesse caratteristiche di compatibilità elettromagnetica del prototipo sottoposto a prova (se applicabile) o

dichiarazione del fornitore (o di ente accreditato) che attesti la compatibilità elettromagnetica del veicolo;

- documentazione del veicolo allestito (se necessario) che ne autorizzi la circolazione su strada;
- documentazione o attestazione del Fornitore che le vetture sono realizzate con le stesse caratteristiche del prototipo sottoposto a prova (se applicabile);
- pubblicazioni tecniche a corredo.

Esame generale

Tendente ad accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche del capitolato e sia completo per accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo, degli equipaggiamenti aggiuntivi e l'interfacciamento apparati telematici/predisposizioni, con verifica del loro funzionamento abbinato al veicolo.

La verifica degli allestimenti e le prove su strada, già descritte al paragrafo precedente, potranno essere effettuate su un campione pari al 10% delle vetture oggetto della fornitura.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi i conduttori, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del Fornitore.

Per ogni collaudo (contestuale o meno alla consegna) dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale al collaudo), il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero delle vetture e delle eventuali opzioni oggetto dell'Ordinativo.

In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo è da considerarsi "data di accettazione del prodotto o della fornitura".

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o, in alternativa l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

5 REPORTISTICA

Ove l'Amministrazione ne faccia richiesta, Il Fornitore deve garantire il servizio di reportistica che consiste nel predisporre ed inviare le informazioni relative ad ogni aspetto gestionale ed economico concernente l'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

6 VERIFICHE ISPETTIVE

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati (Allegato 5 C al presente Capitolato – Schema delle verifiche ispettive).

Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.

Dette modalità di valutazione, ove la scala di valutazione a cinque livelli prevista nel Capitolato Tecnico non risulti applicabile, potranno essere derogate con l'utilizzo di una scala di valutazione a due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

Le verifiche ispettive potranno essere svolte durante tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti (indipendentemente dalla data dell'ordine).

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi dalle Amministrazioni. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con l'Appendice C Schema delle verifiche ispettive e l'importo massimo a disposizione al momento dell'incarico per lo svolgimento delle verifiche stesse.

7 ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO

Si riepilogano di seguito le appendici al presente Capitolato Tecnico:

- “A” Caratteristiche tecniche dei veicoli e degli allestimenti;
- “B” Revisione e aggiornamento dei canoni;
- “C” Schema delle verifiche ispettive;
- “D” Dichiarazioni per sostituzione veicoli, restyling e proposta veicoli equivalenti;
- “E” Schede tecniche dei veicoli;
- “F” Listino colori e optional.